



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 maggio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0048 (COD)**

**9095/15
COR 1**

**ENT 90
MI 336
CONSOM 86
COMPET 241
CODEC 759
UD 118
CHIMIE 27
COMER 71**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	16901/13 COMPET 876 CONSOM 206 CODEC 2729 ENT 329 MI 1102 UD 319 CHIMIE 131 COMER 277
n. doc. Comm.:	5892/13
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE - <i>Orientamento generale</i>

Nel documento ST 9095/15 INIT, gli articoli 16, 17 e 19 vanno letti come segue:

Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

- 1. La Commissione può richiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea intesa a garantire che i prodotti che rispettano tale norma o parti di essa siano conformi al requisito generale di sicurezza. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che la norma europea deve rispettare e un termine per la sua adozione.**

La Commissione adotta la richiesta di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

1. [...]
- 2. L'organizzazione di normazione europea coinvolta comunica se la richiesta di cui al paragrafo 1 è accettata entro un mese dalla sua ricezione.**
- 3. Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione coinvolte in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione di una norma.**
- 4. Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all'elaborazione della norma di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità alla sua richiesta iniziale delle norme elaborate o identificate dalle organizzazioni di normazione europee.**

5. Se una norma europea soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Obiezioni formali alle norme europee

- 1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma europea di cui all'articolo 16 non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione decide se:
 - a) pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti della norma europea in questione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;**
 - b) mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti della norma europea in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.****
- 2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme europee oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.**
- 3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme europee in questione.**
- 4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.**
- 5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.**

[...]

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

[...]

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. [...]
